

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 2728 DEL 05/10/71

In tema di onorario ad ingegneri ed architetti, i compensi a vacazione di cui alle lettere A, B, C e D dell'art.4 della legge 2 marzo 1949, n.143, si intendono come "integrativi" e, quindi, da ridursi alla metà solo nei casi in cui essi riguardino le perizie estimative (art.24 della Tariffa) e gli inventari e consegne (art.29 della Tariffa).